



CITTA' DI MANFREDONIA  
Quarto Settore Polizia Locale

Ord. N. del

## IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di G.C. n. 1066 del 08.08.1997 con la quale si approvava l'istituzione della Zona a Traffico Limitato in C.so Manfredi, Piazza del Popolo e Via Maddalena;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 33 del 27.02.1998 con la quale si istituiva la predetta ZTL e si disciplinavano le modalità di accesso e di circolazione nella stessa;

Viste le successive Ordinanze Sindacali e Dirigenziali, con le quali si apportavano delle modifiche e/o integrazioni all'Ordinanza Sindacale n. 33 del 27.02.1998;

Visto il Piano Generale Urbano del traffico adottato con Deliberazione, esecutiva, della G.C. n. 258 del 09.04.2001 che individua le strade del centro storico soggette a limitazioni del traffico veicolare;

Dato atto che la ZTL di Via Maddalena è compresa nell'area di perimetro della stessa con le seguenti intersezioni: P.zza Marconi, via Dei Celestini, Via S. Francesco, Via De Florio, Via Ospedale Orsini, oltre che Via Campanile sino a P.zza Del Popolo, ove già esistente il sistema di rilevazione elettronica degli accessi in ZTL, giusta Ordinanza Dirigenziale n.114 del 20.05.2013;

Ritenuto che, per via Maddalena, la vigente disciplina non soddisfa gli interessi di sicurezza della circolazione e dell'ambiente, nonché dei residenti e delle attività commerciali ivi presenti perché le deroghe previste e gli orari di accesso consentono una eccessiva circolazione dei veicoli;

Visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;





CITTA' DI MANFREDONIA  
Quarto Settore Polizia Locale

## ORDINA

1. È vietata la circolazione e la sosta in Via Maddalena dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i veicoli;
2. La disciplina vigente per la circolazione nella ZTL di Via Maddalena è la medesima di quella di cui al Disciplinare tecnico approvato e allegato alla Deliberazione di G.C. n. 112 del 30.04.2013 e alla pedissequa Ordinanza Dirigenziale attuativa n. 114 del 20.05.2013, recante la disciplina della circolazione nella Zona a Traffico Limitato di C.so Manfredi;
3. L'istituzione del divieto di transito in Via Ospedale Orsini all'intersezione con C.so Roma, nel tratto compreso tra C.so Roma e Via Maddalena e in L.go Boccolicchio, con eccezione dei residenti e delle attività commerciali;
4. Ai soggetti di cui al punto 3, sarà rilasciata apposita autorizzazione di transito in ZTL, soggetta al Disciplinare tecnico di cui al punto 2, per consentire loro esclusivamente il transito in via Maddalena sino a Via Campanile;
5. Che venga apposta la segnaletica stradale prevista dal C.d.S. e dal Regolamento di Esecuzione, per la disciplina di quanto su ordinato, ad opera del VI Settore Lavori Pubblici e Manutenzione.

Sono abrogate le disposizioni emanate con precedenti ordinanze che vengano a trovarsi in contrasto con la presente.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno rese esecutive mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e dopo l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

L'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente ordinanza avverrà ad opera degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. ed i trasgressori saranno sanzionati a norma di Legge.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo della Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il Dirigente

F.to Dott. Mariano CIRITELLA

